



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

Prot. 5808 del 14.10.2021

Atto del Segretario Unione

In data 14.10. 2021	DELEGA AI RESPONSABILI DI SETTORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE PER LE VERIFICHE SUL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER L'INGRESSO PRESSO LA SEDE DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO, A QUALSIASI TITOLO, LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA O DI FORMAZIONE O DI VOLONTARIATO PRESSO L'ENTE, ANCHE SULLA BASE DI CONTRATTI ESTERNI. DISPOSIZIONI OPERATIVE.
---------------------	--

Premesso che:

- l'art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito dalla L.17 giugno 2021, n. 87, stabilisce che *dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2;*
- il nuovo obbligo si applica a tutti i dipendenti dell'Ente, al personale delle imprese appaltatrici ed a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente;
- ai sensi del citato art. 9-quinquies, comma 11, il nuovo obbligo si applica anche ai soggetti titolari di cariche elettive e ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo;
- secondo quanto stabilito dall'art. 9-quinquies, comma 5 del D. L. 22 aprile 2021, n. 52 sopra citato, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10;
- in base all'art. art. 13, comma 1 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, recante Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
- secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 5 del medesimo D.P.C.M. 17 giugno 2021, l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo che per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione;
- l'art. 9-quinquies, comma 5 del D. L. D.L. 22 aprile 2021, n. 52 impone ai datori di lavoro pubblici di individuare *con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;*

Atteso che

- l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 127/2021 individua nel "datore di lavoro" il soggetto preposto alla funzione del controllo;

- le Linee guida ministeriali pubblicate in data 12.10.2021, identificano detto “datore di lavoro” nel dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento, specificando che nei Comuni debba intendersi come tale il Segretario comunale;
- il predetto dirigente apicale può delegare la funzione di controllo, con atto scritto, a specifico personale (preferibilmente alle posizioni organizzative, negli enti privi di dirigenza);
- nell’esercizio del potere di controllo ed anche direttamente attraverso l’atto di delega, il dirigente apicale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo;
- che nella dotazione organica dell’ente è presente solo il corpo di Polizia mentre il rimanente personale è dipendente dei comuni associati in particolare di Terralba, Arborea, San Nicolò d’Arcidano.
- Che attualmente il titolare responsabile del servizio del corpo di Polizia, Ufficiale **Piera Piana**, è assente dal servizio e che lo sostituisce il Geometra Pitzus Romano, responsabile del servizio amministrativo e finanziario dell’ente;
- Che la sede operativa dell’ente è sino al 31/12/2021 il Comune di Terralba collegata al Presidente di turno (che ruota annualmente) individuata nella persona del sindaco di Terralba e che i dipendenti dei comuni associati che prestano la propria attività lavorativa a favore dell’Unione è limitata a poche ore nell’arco della settimana e rimangono nella propria sede ad eccezione del solo personale del Corpo di Polizia che ha una sede concessa in comodato da altro comune associato, Comune di San Nicolò d’Arcidano;

Letti e richiamati i contenuti:

- della comunicazione inoltrata dalla scrivente ai Responsabili di P.O. dell’Ente, a tutti i dipendenti e al Presidente;
- dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, effettuato per la lettura delle certificazioni verdi nelle sedi di lavoro dell’ente allegato presente;

Ritenuto dover conferire apposita **delega** ai **Responsabili di Settore e dipendenti** dell’ente per le **verifiche** sul possesso del **GREEN PASS** da parte del **personale assegnato** nonché, essendo vietata la subdelega,

- dover individuare un sostituto di primo livello del responsabile delegato, nel caso di sua assenza o impedimento, allo scopo di permettere comunque l’effettuazione obbligatoria della verifica sul possesso del green pass, incaricato della sola materiale verifica, nel rispetto delle direttive operative impartite con il presente atto, restando privo del potere di adottare atti ulteriori connessi alla gestione del rapporto;
- dover, altresì, individuare un sostituto di secondo livello del responsabile delegato, per il caso di assenza o impedimento tanto del delegato, quanto del sostituto di primo livello del delegato, dando atto che anche il sostituto del delegato di secondo livello opera nei limiti previsti dal punto precedente;

Visto l’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DISPONE

- ❖ **I-DI DELEGARE** all’effettuazione delle attività di **verifica** sul possesso del **GREEN PASS**, i **Responsabili di Settore** dell’Unione dei Comuni del Terralbese e di individuare i sostituti del Responsabile delegato, di primo ed eventualmente di secondo livello, come di seguito:
- ❖ **Provvisoriamente come sopra specificato il Geom. Pitzus Romano** per le verifiche nell’ambito del Settore di vigilanza e sostituto di primo livello del delegato l’agente Sig. Corrado Formica e sostituto di secondo livello l’agente Fabiola Pili.
- ❖ **DARE atto** che al rientro in servizio della titolare del responsabile del servizio di vigilanza, sarà l’ufficiale **Piera Piana** a dare attuazione alle verifiche nell’ambito del Settore di vigilanza e quale sostituto di primo livello del delegato, l’agente Corrado Formica e sostituto di secondo livello del delegato l’agente di polizia locale Fabiola Pili.

Dare atto invece che i sottostanti nominati in qualità di responsabili di servizio prestano la propria attività lavorativa nella sede dei propri comuni anche per conto dell’Unione, per cui la presente nomina è operante solo per eventuale personale esterno del settore a cui fanno capo che sia incardinato all’Unione indirettamente quale eventuale volontariato, formazione o titolari d’imprese o incarichi ect.

- ❖ **Geom. Pitzus Romano** per le verifiche nell'ambito del Settore Tecnico,Finanziario/Amministrativo; sostituto di primo livello del delegato la dipendente Danila Tolu;
- ❖ **Dott.ssa Lucia Motzo** per le verifiche nell'ambito del Settore Sociale e sostituto di primo livello del delegato e il Geom. Pitzus Romano.

II-DI STABILIRE che le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi Covid-19 avvengano con le seguenti modalità operative e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) è soggetto al controllo tutto il personale dipendente di qualsivoglia categoria e qualifica assegnato a ciascun Settore, ivi compresi i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli ambienti di lavoro del medesimo Settore;
- 2) è altresì soggetto a controllo il personale delle imprese appaltatrici che presta attività lavorativa presso gli ambienti di lavoro di ciascun Settore;
- 3) rimangono in capo allo scrivente le attività di verifica su possesso del green pass da parte degli Amministratori mentre le attività di verifica del responsabile del Settore di Vigilanza spetterà all'agente Corrado Formica quale del sostituto di primo livello e all'agente Fabiola Pili quale sostituto di secondo livello;
- 4) le attività di verifica su possesso del green pass da parte dello scrivente, sono delegate al Presidente dell'Unione e quale sostituto di secondo livello nella persona del Vice Presidente;
- 5) il controllo dovrà avvenire con cadenza quotidiana, se possibile all'accesso nella sede di lavoro da parte dei dipendenti, utilizzando il dispositivo e l'applicazione informatica denominata **VerificaC19**, già disponibile gratuitamente sugli store. Tale controllo può essere effettuato su tutto il personale in servizio oppure a campione, purché ogni giorno sia controllato almeno il 20% del personale presente in servizio, con criteri di rotazione. La modalità di controllo giornaliero sopra descritta sarà superata non appena verrà reso disponibile per tutte le Amministrazioni il sistema di verifica automatizzata, grazie al quale sarà possibile verificare il possesso del "green pass" senza richiederne l'esibizione al dipendente;
- 6) il designato / delegato alle attività di verifica è tenuto a garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone in attesa di controllo;
- 7) il designato / delegato alle attività di verifica è tenuto a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potrà comunicarli solamente ai referenti e agli indirizzi più avanti indicati;
- 8) la presentazione della certificazione verde è l'unica modalità di verifica consentita e, pertanto, il delegato non dovrà e non potrà verificare altra documentazione alternativa di qualsiasi genere (es. esiti tamponi, certificazioni mediche, ecc.), ad eccezione della certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale (rilasciata in conformità con quanto stabilito dalla Circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 4 agosto 2021, da utilizzare fin quando non sarà possibile verificare i soggetti esenti dal controllo mediante lettura del QR CODE);
- 9) l'applicazione dedicata alla verifica attesta la validità della certificazione, il nominativo e la data di nascita del relativo titolare e il delegato deve riscontrare unicamente i predetti dati e la corrispondenza con la persona fisica sottoposta a verifica;
- 10) in caso di mancata esibizione della certificazione verde o di esibizione di certificazione verde non valida o scaduta, oppure, ancora, in caso di rifiuto ad esibire la medesima, oppure, infine, nel caso in cui i dati risultanti dalla certificazione non corrispondano alla persona soggetta alla verifica, il Responsabile delegato vieterà al soggetto controllato l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e comunicherà la violazione al Prefetto competente per territorio per l'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies del decreto legge 52 del 2021 (sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro); qualora trattasi di dipendente dell'ente, il Responsabile/dipendente delegato sarà tenuto, altresì, a comunicare l'assenza ingiustificata al Responsabile del Servizio;
- 11) per le casistiche indicate nel punto precedente, il delegato dovrà inoltre compilare, quando ricorre il caso, un report dei soli controlli effettuati con esito negativo, avendo cura di registrare il nome e il cognome del personale sprovvisto di valida certificazione verde Covid-19;
- 12) il report del personale dipendente che rifiuti di esibire la certificazione verde o ha dichiarato di non possederla oppure è risultato sprovvisto di certificazione valida, o è risultato in possesso di certificazione relativa ad altro titolare, dovrà essere trasmessa nel corso della giornata lavorativa al Segretario nonché all'Ufficio Personale. Gli indirizzi mail cui inviare la comunicazione sono i seguenti:
 - segreteria@unionecomunidelterralbese.it

III-DI DARE ATTO pertanto che

- **ciascun Responsabile delegato**, in quanto Responsabile del trattamento dei dati afferenti al Settore di competenza, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs.196/2003 è autorizzato al trattamento dei dati personali afferenti alla verifica, corrispondenti al nome, cognome, data di nascita e validità del QR code, necessari per lo svolgimento della presente delega e per gli ambiti di trattamento dati consentiti;
- copia del presente atto verrà consegnato direttamente da ciascun Responsabile delegato ai sostituti, di primo e secondo livello, rispettivamente individuati.

Si rammenta infine che:

- è vietato al designato / delegato raccogliere dati riferiti alla persona controllata e conservare informazioni oltre a quanto sopra riportato;
- è vietato al designato / delegato cedere la delega o farsi sostituire in via ordinaria da lavoratori che non sono incaricati al controllo;
- **è vietato adibire il lavoratore a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, né è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da assegnare al lavoro agile sulla base del mancato possesso del "green pass";**
- il possesso della certificazione verde Covid-19 non può essere oggetto di autocertificazione;
- i datori di lavoro ed i responsabili all'uopo delegati che trascurino di effettuare le verifiche sul Green Pass potranno ricevere una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro;
- in caso constati o sospetti un incidente di sicurezza (ogni tentativo di violazione, illecito, errore e/o anomalia riscontrati, ecc.), il Responsabile delegato dovrà darne immediata comunicazione al Titolare del Trattamento ed al Responsabile della protezione dei dati (DPO), seguendo la procedura interna prevista in caso di DATA BREACH(violazione dei dati)

Il presente atto di delega ha durata fino al termine degli obblighi di verifica del green pass previsti dalla legge o fino alla revoca da parte del delegante. Si intende automaticamente prorogato qualora, in virtù delle disposizioni emergenziali in materia, detti obblighi di verifica fossero conseguentemente reiterati.

Il Segretario dell'Unione

Dr. Franco Famà



PER RICEVUTA E CONFERMA in data 14.10.2021

_____ . **Responsabile Settore Tecnico/Amministrativo/Finanziario**

_____ - **Responsabile Settore Vigilanza provvisorio**

_____ - **Responsabile Settore Vigilanza titolare**

_____ - **Responsabile Settore Sociale**

_____ - **Presidente**

Dipendenti incaricati

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER LA LETTURA DEL GREEN
PASS NELLE SEDI DI LAVORO DELL UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE IN
ATTUAZIONE DEL D.L. N. 52/2021

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Facendo riferimento agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “**Regolamento**”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue.

Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni del Terralbese, con sede legale in Marrubiu (OR) Piazza Manzoni n. 1. I relativi dati di contatto sono i seguenti:
protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it tel. 0783889032

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO): l’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento:
Nicola Zuddas srl – via G.B. Tuveri n. 22 09129 Cagliari commerciale@comune.it; commerciale@pec.comune.it
Referente RDP: avv. Ivan Orrù privacy@comune.it; privacy@pec.it

Tipologia di dati personali trattati: il trattamento dei dati riguarda dati personali sensibili riferiti alla regolarità delle certificazioni verdi Covid-19, tramite applicazione informatica predisposta dal Ministero della Salute denominata “VerificaC19”, la quale consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, ma non permette in alcun modo di accedere alle informazioni che ne hanno determinato l’emissione. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale.

Finalità e base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 9-quinquies del D. L. D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal D. L. 21 settembre 2021, n. 127. La Finalità del trattamento è legata alle misure di contenimento del contagio e alla verifica del possesso del c.d. “green pass” o della certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione. Detta finalità è riconducibile all’art. 6, comma 1 lett. c) del Regolamento, essendo il trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento impedisce lo svolgimento della prestazione lavorativa e prevede inoltre l’applicazione della sanzione della sospensione del rapporto di lavoro, nonché, qualora sussistano i relativi presupposti, l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

Raccolta dei dati. I dati personali sono rilevati direttamente presso gli interessati. Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di piattaforme informatiche, alcuni dati personali potranno essere raccolti automaticamente dal sistema informatico per via dell’utilizzo di dette piattaforme. I dati personali degli interessati saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ottenimento dei dati personali e modalità di trattamento: i dati personali degli interessati non sono raccolti, né archiviati od organizzati; il dato viene trattato oltre la mera rilevazione solo nei casi di accertata carenza di certificazione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma necessario, in quanto il mancato conferimento impedisce l’esercizio della prestazione lavorativa.

Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali degli interessati sono trattati dal personale specificamente designato / delegato all'esecuzione delle verifiche ed incaricato del trattamento, nonché dal personale specificamente individuato quale sostituto, di primo o di secondo livello, del delegato, in caso di sua assenza o impedimento e, all'uopo, incaricato della sola materiale verifica. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati personali, fornitori di servizi informatici, che in qualità di responsabili del trattamento, forniscono all' ente servizi strumentali allo svolgimento delle sue attività.

Destinatari dei dati personali: i dati saranno non saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati.

Trasferimento dei dati personali: I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Periodo di conservazione: i dati personali riferiti ai rapporti di verifica non saranno conservati, ma saranno trattati per il tempo di durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili sono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Tuttavia, i dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Diritti: Gli Interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme, nonché proporre opposizione al trattamento per motivi legittimi, così come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento Ue 2016/679.

Resta ferma la facoltà dell'Interessato di agire mediante reclamo innanzi al Garante della Privacy nella veste di Autorità di Controllo al trattamento dei dati personali.

Il Segretario dell'Unione
Dr. Franco Famà



